



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N. 6 /2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Coppola** Giuseppe, nato a Napoli il 19/06/1958, matr.n. 16824

Avvocato: **Turrà** Sergio, Via G. Sanfelice, 24 – 80100 - Napoli

Oggetto della spesa: Pagamento differenze retributive da VI a VII livello funzionale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 489556 del 05/07/2013 (prat.n.4428/11- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07, la sentenza n. 3782/13 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro- (assegnata in data 10/07/13 all'ex Settore 04 della predetta AGC), depositata il 12/02/2013 e non notificata.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del dipendente sig Coppola Giuseppe, delle differenze retributive da VI a VII livello funzionale (dal 18/04/1990 al 18/06/1999) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo

Il Tribunale di Salerno ha altresì, dichiarato compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, liquidando quest'ultima in complessivi €. 1420,00 oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 836455 del 5.12.2013, ha provveduto a sollecitare la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" (istanza già precedentemente inoltrata dall'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n. 656662 del 24/09/2013);



La suddetta Struttura con nota prot.n. 135954 del 25/02/2014 ha comunicato le somme dovute al dipendente sopra indicato per differenze retributive da VI a VII livello funzionale (dal 18/04/1990 al 18/06/1999) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3782/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 12.02.2013 e non notificata

TOTALE DEBITO**€ 21692,16****Dipendente sig. Coppola Giuseppe, matr.n.16824.**

- Differenze retributive da VI a VII livello funzionale (18/04/1990- 18/06/1999) € 9.899,94
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 4.553,19
- Rivalutazione dal 18/04/1990 al 31/12/1994 € 2.210,50
- Rivalutazione come maggior danno ex art. 22 c 36 L.724/94 (01/01/95 al 18/06/99) € 79,16

sub totale € 16.742,79

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 3.147,67
- Competenze per spese legali avv. **Turrà Sergio** € 1.801,70

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 489556 del 05.07.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3782/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 12.02.2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

Area 07 Settore 4
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento
Servizio Supporto Legale
Via S. Lucia 81
80132 NAPOLI

N. Pratica CC 4428/11
Oggetto Trasmissione sentenza giudizio Coppola Giuseppe

Si trasmette, in copia, la sentenza n.3782/13.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti dalla successiva fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niccifero

Avv. Libera Lauritano 0817963665

D'Ambrosio
Coppola
Se fidei
11/5/11
\$ e

3782

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

2007
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Fam. Mat. Rep. Camp.
Rich. in
Kerm. (art. 33)
(art. 33)
Napoli 27 MAG. 2013

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.
Elisa Tomassi, all'udienza del 12.2. 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2 cf
2 copie Es. proc.
2 copie Es. att.

nella causa n. 18613/11 R.G. lavoro vertente

TRA

Tribunale di Napoli
1a Sezione Lavoro e Prev.
Fam. Mat. Rep. Camp.
Rich. in
Kerm. (art. 33)
(art. 33)
Napoli 27 MAG. 2013

COPPOLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Turra, elett.te
domiciliato in Napoli, v. G. Salfelice 24 presso lo studio dello stesso

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Elena Lauritano e Alba di Lascio, domiciliata
presso la sede di Napoli, v. S. Lucia 81 Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.4.2011, il ricorrente in epigrafe esponeva
di essere stato assunto alle dipendenze della Regione convenuta con
decorrenza dal 18/4/1990 ed assegnazione alla VI qualifica funzionale
presso la sezione genio civile di Napoli, essendo egli iscritto all'albo
dell'ordine degli ingegneri; di avere sempre espletato mansioni e funzioni
per le quali era indispensabile la laurea in ingegneria e l'iscrizione nel
relativo albo professionale; di essersi visto attribuire nel corso degli anni
anche incarichi di responsabile di posizione professionale.

Precisava che con delibera di giunta regionale n. 3669 del 18/6/1999 era
stato disposto il suo reinquadramento nella VII qualifica funzionale con
decorrenza giuridica dal 18/4/1990; che in esecuzione delle disposizioni del
contratto collettivo e del sistema di classificazione in vigore dal 1/4/1999 la
Regione aveva provveduto alla riclassificazione del personale dipendente,
che veniva classificato nelle categorie da A a B ed inserito nelle posizioni
economiche relative; che con sentenza del 20 giugno 2007 questo Tribunale
in accoglimento delle domande da esso ricorrente avanzate aveva dichiarato
il suo diritto al collocamento a decorrere dal 1/4/1999 nella posizione
economica del D3 e condannato la Regione al pagamento delle differenze
tributarie, che pertanto gli era stata attribuita la posizione economica D3
dal 1/4/1999 quella D4 dal 1/7/99 e quella D5 dal 1/3/2001 che tuttavia in

riferimento al periodo dal 18/4/1990 al 31/3/1999 la Regione aveva omissa di effettuare la riparametrizzazione della sua qualifica funzionale e della connessa retribuzione, per le quali, in aderenza a quanto riconosciuto dalla predetta sentenza, egli avrebbe dovuto essere inquadrato nella VIII qualifica funzionale dell'ordinamento regionale -livello D3 secondo il nuovo contratto collettivo -, a far data dal 18/4/1990.

Concludeva pertanto chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 33.431,78, ovvero, in subordine, di quella di euro 9899,94, con riferimento quest'ultima alla VII qualifica, oltre interessi e rivalutazione fino al 1994 e soli interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo successivo, con vittoria di spese ed attribuzione.

Si costituiva la Regione convenuta la quale, rimarcata la indipendenza della domanda odierna rispetto a quelle che avevano dato luogo al procedimento conclusosi con la sentenza menzionata in ricorso, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto al periodo dal 18/4/1990 al 31/3/1999, e la prescrizione dei crediti, concludendo nei sensi appena indicati e comunque in ogni caso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso.

In esito alla udienza del odierna, sentiti i procuratori delle parti, questo giudice decideva come da dispositivo e motivazione contestuali.

Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla parte resistente, eccezione che non appare fondata.

Invero, in primo luogo deve darsi atto che, a fronte del ricorso avanzato dal Coppola per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale campana n. 3669 del 18.6.99, la terza sezione del Tar Campania si è pronunciata in data 24/2/2011 con sentenza con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, donde la proposizione del presente giudizio.

L'eccezione di difetto di giurisdizione appare, del resto, infondata, anche laddove la si valuti indipendentemente dalla sentenza in parola, in quanto l'odierna domanda di condanna trae origine effettivamente dalla predetta delibera di Giunta regionale, intervenuta in periodo successivo al 30 giugno 1998, che costituisce la data di demarcazione onde individuare le questioni rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo da quelle rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

In buona sostanza, è solo con la delibera in parola che viene disposto il reinquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale con decorrenza giuridica dal 18/4/90 ed economica dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto ed è pertanto esclusivamente avverso il contenuto della detta delibera che il ricorrente agisce, per cui il vantato diritto di credito è sorto proprio sul fondamento della delibera in esame

1

È altresì infondata l'eccezione di prescrizione ritualmente avanzata dalla Regione convenuta, tenuto conto del fatto che, per come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, quest'ultimo ha provveduto ad interrompere i termini prescrizionali, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., mediante la notifica alla Regione stessa del ricorso avanzato al Tar di cui sopra si è detto, notifica risalente al 20/10/99; ne consegue che, per quanto previsto dall'articolo 2945 cpv. c.c., il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito tale giudizio; pertanto, tenuto conto che la sentenza è intervenuta in data 24.2.2011 e che il ricorso è stato depositato il 12.4.2011, risulta evidente che il termine prescrizionale non è decorso.

Quanto al merito, la domanda avanzata in subordine è fondata come tale merita accoglimento, per quanto si dirà.

È pacifico e documentato che il ricorrente sia stato destinatario della sentenza numero 20040 /2007 resa da questa sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 8/6/2007, con la quale è stato dichiarato il suo diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 del C.C.N.L. Comparto Regioni autonomie locali del 31/3/99, con decorrenza dal 1/4/99, e condannata la convenuta Regione Campania al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, con la medesima decorrenza.

Dalla motivazione della sentenza si evince il possesso in capo al Coppola dei presupposti per l'inquadramento richiesto, in particolare del titolo di laurea, dell'iscrizione all'ordine degli ingegneri e dello svolgimento nel tempo di una serie di incarichi dedotti nell'originario ricorso.

E' certo altresì che con il provvedimento n. 3669 del 18 giugno 99, la Giunta regionale, premesso di avere disposto il reinquadramento del personale proveniente dall'ex Commissariato straordinario del governo e da altre strutture commissariali, già immesso, ai sensi dell'art. 12 legge 730/86 nel ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 4/ 90, nel livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte ed agli incarichi attribuiti; rilevato che pertanto si era ritenuto di provvedere in ordine alla posizione anche del ricorrente, al quale la Regione Campania aveva affidato mediante convenzione, l'incarico di collaborazione professionale per l'elaborazione dei dati acquisiti a seguito dei rilevamenti effettuati nel territorio di Pozzuoli, in relazione al fenomeno del bradisismo; che il ricorrente aveva partecipato con esito positivo al concorso per l'immissione del ruolo speciale ad esaurimento ex L.R. 4/90 nella VI qualifica funzionale, venendo inquadrato in detta qualifica con decorrenza giuridica ed economica dal 18.4. 90; che però nella fase concorsuale non si era tenuta in debita considerazione la corrispondenza tra le funzioni conferite con la convenzione e la declaratoria delle qualifiche funzionali individuate dalle leggi regionali 23.5.84 n. 27 e 16.11.89 n. 23, che con alcune ordinanze, onaturalmente citate, era stato stabilito che l'immissione nei ruoli speciali

sarebbe dovuta avvenire, per il personale il cui rapporto di servizio aveva avuto origine da una convenzione, sulla base delle mansioni conferite con la convenzione stessa e del titolo di studio posseduto, delle qualifiche previste dal regolamento dell'ente che istituiva il ruolo speciale; che, con riferimento al ricorrente, il suo servizio aveva preso avvio dalla convenzione 177 del 26/11/83 per la durata di mesi nove, con l'incarico di provvedere alla "programmazione ed all'uso dell'elaboratore elettronico in dotazione al servizio lavori pubblici nonché a fornire il necessario consulenza tecnica lo specifico addestramento ai dipendenti regionali", incarico successivamente prorogato con la convenzione numero 1363/ 1985; che tale incarico trovava corrispondenza nella declaratoria delle funzioni di istruttore direttivo di cui all'articolo 20 L.R. 27/ 84; disponeva il reinquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale di cui alla L.R. Rorrenza giuridica dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, ed economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dall'art. 14 C.C.N.L. 1994 /97 ed assunzione delle relative funzioni. Il provvedimento in questione chiariva che gli effetti economici del reinquadramento dovevano decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, tenuto conto del fatto che "costituisce jus receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo e ciò secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e del buon andamento dell'azione amministrativa per il quale le pretese economiche non possono che avere riguardo all'effettiva prestazione del servizio".

È proprio avverso tale differente decorrenza che insorge il ricorrente, rivendicando in prima battuta il proprio diritto alla reinquadramento nella VIII qualifica funzionale ed in via subordinata quello a che la decorrenza economica del reinquadramento nella VII qualifica funzionale sia corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento giuridico, vale a dire al 18/4/1990, anziché al 1/4/99, per come di fatto accaduto.

Pertanto, non rileva la pur corretta circostanza sottolineata dalla convenuta, secondo la quale la sentenza sopra citata non fa alcun riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dal 1990 al 31.3. 1999, in quanto tale sentenza costituisce esclusivamente un presupposto fattuale necessario per ricostruire la vicenda professionale del ricorrente ma del tutto neutro ai fini della domanda che impegna nell'attuale sede.

Ebbene, deve ritenersi che, proprio sul fondamento della motivazione del provvedimento di reinquadramento emesso dalla Giunta regionale in data 18.6. 99 e sopra citato, la domanda formulata in subordine dal ricorrente sia fondata.

In buona sostanza appare configurabile il diritto del ricorrente a rivendicare la decorrenza economica del reinquadramento nella VII qualifica funzionale

come corrispondente alla data del 18/4/1990 e non del 1/4/1999; invero, la motivazione in base alla quale il reinquadramento è stato disposto fa leva, appunto, sull'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di incarico professionale che ha comportato, sia pure sotto la veste del convenzionamento, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'originario atto di convenzione.

Pertanto, se il reinquadramento è stato disposto sulla considerazione dell'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa convenzionata, corrispondente di fatto a quella prevista dalla VII qualifica funzionale contrattualmente prevista, non si vede per quale motivo la decorrenza economica dell'inquadramento medesimo sia stata fatta slittare ad un periodo ben successivo, coincidente con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Invero, si tratta, quanto a quest'ultimo, di un atto formale, che incide sulla diversa qualificazione del rapporto che ha legato il ricorrente alla Regione convenuta, senza però cancellare il dato sostanziale dell'avvenuto espletamento delle mansioni in parola nel periodo in cui il rapporto medesimo aveva una veste differente ed in particolare si caratterizzava per l'esistenza di una convenzione.

Del resto, è noto che la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è comunque legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo, per come sottolineato dalla stessa regione convenuta nel provvedimento del 18/6/99, sulla scorta anche della stessa giurisprudenza amministrativa.

Non può essere infine accolta la domanda principale formulata dal ricorrente relativamente al proprio diritto all' inquadramento nella VIII qualifica funzionale a decorrere dal 18/4/90, data di immissione nel ruolo speciale; invero, nello stesso ricorso non è precisato il contenuto del profilo professionale relativo a detta qualifica funzionale, al di là di una mera elencazione delle funzioni riconducibili al profilo di funzionario di cui all'articolo 21 legge regionale 27/ 84 ed apparendo comunque congrue le mansioni svolte nel periodo oggetto di confezionamento, così come descritte in ricorso e non contestate, al profilo contenutistico della VII qualifica funzionale attribuitagli.

Con riferimento all'importo da liquidare al ricorrente titolo di differenze retributive tra quanto di fatto percepito dal 18/4/1990 fino al 31/3/1999 e quanto previsto in base alla qualifica attribuitagli in esito al reinquadramento , si reputano corretti i calcoli allegati al ricorso in quanto scevri da errori contabili e fondati sull' disposizioni contrattuali in atti, non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta.

Ne consegue la condanna di quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 9899,94, su cui devono essere corrisposti

i soli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, ciò ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000, per il periodo successivo al 31/12/1994, e interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo fino al 31/12/1994. In considerazione dell' accoglimento parziale della domanda, si ritiene ricorrano i motivi richiesti dal codice di rito per la compensazione parziale, in misura della metà, delle spese di lite; per la restante metà le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.

P.Q.M

Letto l'art. 420 c.p.c.,
in accoglimento della domanda formulata in ricorso in via subordinata, condanna la regione Campania pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 9899,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo.

Rigetta per il resto il ricorso.

dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento nella misura della metà, condannando la Regione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, liquidando quest'ultima in complessivi euro 1420,00, oltre Iva e cpa come per legge , con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 12.2. 2013

Tribunale di Napoli

Sezione I - Tribunale di Pace

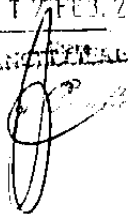
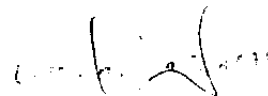
Il sottoscritto

procuratore

Napoli

12 FEB 2013

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, 17 GIU. 2013



IL CANCELLIERE

**Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav.-
Numero 3782/2013
Dipendente COPPOLA GIUSEPPE
Avvocato TURRA' SERGIO**

Diritti e onorari			1.420,00
			1.420,00
CPA	4%	1.420,00	56,80
			1.476,80
IVA	22%	1.476,80	324,90
TOTALE FATTURA			1.801,70
RITENUTA	20%	1.420,00	284,00
NETTO A PAGARE			1.517,70

